



All'udienza del 26.2.2026, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno discusso la causa come dai propri atti introduttivi.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2020, *CP\_1* (mutuataria), *CP\_2* [...] e *CP\_3* (terzi datori d'ipoteca) proponevano formale opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 16 giugno 2020, col quale la *Controparte\_4* [...] intimava il pagamento della complessiva somma di € 37.199,56.

La pretesa creditoria della *CP\_4* si fondava sul contratto di mutuo fondiario con concessione di ipoteca, rogato dal Notaio *Persona\_1* di ██████ in data 26/09/2011 ██████ stipulato per la somma capitale di € 75.000,00.

A sostegno dell'opposizione, gli attori deducevano articolati motivi di nullità e inefficacia del titolo esecutivo e del precetto:

- eccepivano la violazione dell'obbligo di notificazione del titolo esecutivo unitamente al precetto, deducendo che l'esonero previsto dall'art.41 co.1 TUB per il credito fondiario non fosse applicabile al caso di specie, trattandosi di un cosiddetto "mutuo condizionato" e non ad effetti reali. Sostenevano che, dalla lettura del contratto, emergeva come la somma fosse stata accantonata in un deposito cauzionale infruttifero presso la *CP\_4* svincolabile solo a seguito del futuro adempimento di specifiche incombenze documentali e attività elencate all'art. 2 del contratto stesso. Di conseguenza, mancando la contestuale traditio della somma, il contratto non documentava un credito attuale ed esigibile, perdendo la propria natura di titolo esecutivo ex art.474 c.p.c.

Tale omissione era ancor più grave nei confronti dei terzi datori di ipoteca ██████, ai quali — secondo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5664/2018) — il titolo

andava necessariamente notificato;

- contestavano la validità del titolo in quanto la formula esecutiva era stata apposta dal Notaio in data 30/09/2011, ovvero in un momento in cui la somma non era stata ancora effettivamente erogata e il credito non era né sorto né esigibile, stante il vincolo del deposito cauzionale sopra menzionato;

- eccepivano la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa, assumendo che l'operazione fosse stata posta in essere al solo fine di ripianare esposizioni debitorie pregresse della *CP\_1* e di società a lei riconducibili, in crisi di liquidità. A riprova veniva prodotta una quietanza di pagamento del 18/10/2011 attestante l'estinzione anticipata di un precedente finanziamento con parte della somma mutuata;

- deducevano la nullità del precetto per l'assoluta genericità nel calcolo delle somme intimate, omettendo l'indicazione dei tassi applicati per gli interessi corrispettivi e di mora, rendendo così il credito non liquido né determinabile.

Nel corso del giudizio si costituiva la *Parte 1* agendo nella qualità di mandataria e procuratrice di *Parte 2* quest'ultima dichiarando di essere subentrata nella titolarità del credito originariamente vantato dalla *Controparte\_4* in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuati "in blocco" ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, concluso in data 4 dicembre 2020.

Deduceva che la titolarità del credito in capo alla cessionaria dovesse ritenersi validamente provata e opponibile ai debitori in virtù della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. [redacted] del [redacted] nonché della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

Tali formalità pubblicitarie, previste dall'art.58 TUB (richiamato dall'art. 4 della L. 130/1999), renderebbero la cessione opponibile erga omnes senza necessità di ulteriori notificazioni individuali ex art.1264 c.c.

Sosteneva, inoltre, che il credito oggetto di causa fosse agevolmente riconducibile al perimetro della cessione poiché sorto nel periodo temporale indicato in G.U. (1960-2019) e riferibile a rapporti classificati a "sofferenza".

Sul perfezionamento della fattispecie traslativa, in punto di diritto evidenziava che il contratto di cessione si conclude per effetto del solo consenso tra cedente e cessionario, mentre gli adempimenti pubblicitari e le notifiche al debitore ceduto rileverebbero esclusivamente al fine di escludere l'efficacia liberatoria di un eventuale pagamento eseguito al cedente, non incidendo sulla validità del trasferimento del diritto già perfezionatosi tra le parti contrattuali.

Sulla validità del titolo esecutivo e del precetto contestava le doglianze di merito sollevate dagli opposenti, difendendo la validità del contratto di mutuo fondiario e dell'atto di precetto notificato.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.4.2023, gli opposenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva di *Parte\_2* contestando la mancanza di prova circa l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione.

Istruita la causa mediante la sola produzione documentale, con la sentenza n.601/2023 il Tribunale di Enna accoglieva l'opposizione proposta.

Il Giudice di prime cure ha preliminarmente rilevato che la contestazione della titolarità del rapporto ha natura di mera difesa e può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, gravando sul creditore che si afferma cessionario l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Nel merito, ha ritenuto che *Parte\_1* non abbia assolto a tale onere probatorio, in quanto l'unica documentazione prodotta è stata l'estratto della Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n. XXXXXXXXXX la quale, pur citando la cessione in blocco da *CP\_4* a *Parte\_2* non è "prova di per sé sufficiente per dimostrare la titolarità del

credito".

Tale documento non è stato considerato idoneo a consentire l'esatta individuazione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti, mancando la produzione di altri indici quali missive di risoluzione, estratti del documento di identificazione dei crediti (loan tape) o altri elementi positivi che provassero l'inserimento dello specifico contratto di mutuo nel portafoglio deteriorato.

L'inerzia della società opposta, che non ha depositato scritti conclusionali né preso posizione specifica sull'eccezione di carenza di legittimazione, ha precluso l'allegazione di ulteriori indici di riconducibilità della posizione debitoria alla cessione.

Il Tribunale ha dunque dichiarato l'assorbimento delle restanti eccezioni di merito (nullità del mutuo per carenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto), ritenendo la carenza di legittimazione attiva motivo preliminare e dirimente per l'accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Avverso la sentenza n. ██████████ del Tribunale di Enna, *Parte 1* in qualità di mandataria di *Parte 2* propone appello volto a contestare la declaratoria di carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, così sintetizzato:

#### **ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE SULLA TITOLARITÀ DEL CREDITO E VIOLAZIONE DELL'ART. 58 TUB**

Il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere l'estratto della Gazzetta Ufficiale (██████████) quale prova insufficiente per dimostrare l'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di causa.

Per espressa previsione normativa (art.58 TUB, richiamato dall'art.4 co.l L. n. 130/1999), la pubblicazione in G.U. e l'iscrizione nel Registro delle Imprese rendono la cessione dei crediti individuati "in blocco" opponibile erga omnes senza ulteriori formalità. Di conseguenza, la titolarità del credito in capo alla cessionaria doveva ritenersi validamente provata già con la produzione di tali adempimenti pubblicitari.

#### **PIENA IDENTIFICABILITÀ DEL CREDITO E RICHIAMO NEL PRECETTO**

La titolarità del credito era stata provata fin dalla notifica dell'atto di precetto, attraverso il preciso richiamo alla citata

Gazzetta Ufficiale contenuto nelle premesse dell'atto.

Il credito in oggetto rientrava pienamente nel perimetro della cessione, essendo sorto nel periodo temporale (1960-2019) indicato nell'avviso in G.U.: l'inclusione della posizione della *CP\_1* era agevolmente verificabile consultando il sito internet indicato nell'avviso di cessione, ove risultava pubblicato l'elenco dei debitori ceduti.

### **PRODUZIONE DI NUOVA DOCUMENTAZIONE A CONFERMA DELLA CESSIONE**

Pur ribadendo la sufficienza probatoria della documentazione già versata in primo grado, "al fine di fugare qualsivoglia dubbio" si produce nel giudizio di appello una specifica attestazione rilasciata dalla Banca cedente (BAPR) confermando l'avvenuta cessione della posizione creditoria per cui è causa, a supporto della propria legittimazione sostanziale ad agire in executivis.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in appello, *CP 1* *CP 2*  
[...] e *CP 3* contestano integralmente i motivi di gravame formulati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Enna.

Rilevano che l'appellante ha confuso il requisito della "notificazione" della cessione (necessario per l'efficacia verso il debitore ex art.1264 c.c.) con la prova dell'effettiva stipula del contratto e del trasferimento del credito, necessaria in caso di specifica contestazione.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadiscono che:

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art.58 TUB ha la sola funzione di notifica collettiva e non costituisce prova dell'esistenza del contratto o dell'inclusione dello specifico credito.

In presenza di contestazione, il cessionario deve fornire "adeguata dimostrazione" dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione.

L'estratto della G.U. prodotto in primo grado è inadeguato perché privo di riferimenti identificativi univoci (come NDG o numero di rapporto).

Eccepiscono l'inammissibilità dell'attestazione della Banca cedente ( *CP\_4* ) prodotta da *Pt 1* solo in grado di appello, deducendo che la produzione è tardiva poiché l'appellante

avrebbe potuto e dovuto produrre ogni documento utile già nel primo grado, non risultando alcuna prova che la mancata produzione dipendesse da "causa non imputabile" (caso fortuito o forza maggiore), unico presupposto che consente l'ammissione ex art.345 co.3 c.p.c.

Ai sensi dell'art.346 c.p.c., ripropongono tutte le eccezioni di merito sollevate in primo grado e dichiarate assorbite in sentenza:

L'operazione sarebbe stata finalizzata esclusivamente a ripianare passività pregresse (chiusura di conti correnti e finanziamenti chirografari) della mutuataria e di società collegate, snaturando la funzione del mutuo fondiario, a prova di ciò richiamando la quietanza del 18/10/2011 prodotta in atti.

Inoltre, trattandosi di "mutuo condizionato" (con somma accantonata in deposito cauzionale), il contratto non documentava un credito attuale ed esigibile all'atto dell'apposizione della formula esecutiva.

L'intimazione è comunque generica nel calcolo delle somme e degli interessi, non permettendo di ricostruire i tassi applicati.

Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.2.2026, le parti costituite discutono la causa depositando proprie note e concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

L'appellante censura la statuizione del Tribunale relativa al difetto di legittimazione attiva della cessionaria, assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno dei principi elaborati in materia di cessione in blocco dei crediti ex art.58 T.U.B. e di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130/1999, attribuendo all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale un valore probatorio meramente indiziario e comunque

insufficiente a provare l'inclusione del credito in oggetto nel perimetro dell'operazione di cessione.

In via preliminare va richiamato il principio, ormai consolidato, secondo cui la contestazione della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio – così come la denuncia di difetto di legittimazione attiva o passiva – ha natura di mera difesa e può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, non essendo soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice qualora risulti dagli atti del processo.

Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.2951 del 16 febbraio 2016, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza successiva, anche con specifico riguardo alle ipotesi di cessione in blocco di crediti bancari e di cartolarizzazioni ai sensi dell'art.58 T.U.B. e della legge n.130/1999.

Nel caso in esame, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di *Parte 2*

– sollevata dagli oppositori in sede di precisazione delle conclusioni – è, pertanto, ammissibile e scrutinabile nel merito, nonostante la sua tardiva proposizione rispetto alla costituzione dell'opposta, e ciò in conformità con il principio secondo cui il difetto di titolarità del diritto azionato attiene al fondamento della domanda e può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, in quanto incidente sulla stessa possibilità di attribuire tutela giurisdizionale alla pretesa fatta valere.

In materia di cessione in blocco di crediti bancari ai sensi dell'art.58 T.U.B., la Suprema Corte ha affermato, in più occasioni, che la parte che agisca (ovvero resista) assumendo di essere succeduta a titolo particolare al creditore originario, per effetto di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione medesima, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente

riconosciuta.

Tale principio è stato ribadito, tra l'altro, dall'ordinanza n.24798 del 5 novembre 2020 e dall'ordinanza n.5857 del 22 febbraio 2022, nelle quali si è chiarito che il mero fatto, pur pacifico, dell'avvenuta cessione in blocco di crediti da un determinato istituto ad una società veicolo, non è sufficiente ad attestare che anche il singolo credito controverso sia compreso tra quelli oggetto di trasferimento, gravando sul cessionario l'onere di dimostrare il concreto ricomprendervi del rapporto dedotto in giudizio.

La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.58 quarto comma T.U.B., assolve alla funzione di rendere la cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti e di individuare il momento a partire dal quale il pagamento effettuato nelle mani del cedente non è più liberatorio, ma non costituisce, di per sé sola, prova dell'effettiva esistenza del contratto di cessione e, soprattutto, dell'inclusione del singolo credito litigioso nel perimetro dell'operazione, ove tale inclusione sia specificamente contestata.

In tale prospettiva, a fronte di un'avversa contestazione, il cessionario deve allegare e provare, anche mediante documenti provenienti dal cedente (ad esempio, il contratto di cessione, dichiarazioni della Banca cedente, estratti delle evidenze informatiche recanti il codice posizione del debitore), la riconducibilità del credito azionato alle caratteristiche oggettive e soggettive descritte nell'avviso di cessione.

Nell'ordinanza n.33966 del 24 dicembre 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito ulteriori precisazioni in ordine ai mezzi di prova attraverso i quali il cessionario può assolvere l'onere probatorio suindicato nei confronti del debitore ceduto.

In quella occasione, la Corte ha innanzitutto chiarito che il contratto di cessione, cui il debitore è estraneo, non rappresenta l'unico mezzo di prova ammissibile, dovendosi escludere l'applicabilità, nei confronti del debitore, dei limiti probatori di cui agli artt.2721 e

2729 c.c., con la conseguenza che la cessione può essere dimostrata come fatto storico mediante ogni mezzo, comprese presunzioni semplici, argomenti di prova e comportamento delle parti.

La pronuncia ha, inoltre, valorizzato il comportamento della Banca cedente, affermando che il riconoscimento espresso, da parte di quest'ultima, dell'inclusione del credito nella cessione, ovvero il suo totale disinteresse rispetto alla lite dopo il subentro del cessionario, costituiscono elementi di rilevante significato indiziario, idonei – se coordinati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con la disponibilità, da parte del cessionario, del titolo esecutivo e della documentazione originaria – a fondare, in via presuntiva, la prova sia dell'esistenza della cessione sia della riconducibilità allo stesso della specifica posizione debitoria.

La stessa ordinanza ha, peraltro, ribadito l'operatività del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. anche nei confronti del debitore ceduto, il quale non può considerarsi estraneo all'avviso di cessione, essendo quest'ultimo espressamente rivolto ai debitori ceduti; ne discende che, a fronte di un avviso di cessione dettagliato, il debitore è gravato dall'onere di formulare contestazioni specifiche e circostanziate, non essendo più sufficiente una mera eccezione generica di difetto di titolarità del credito.

Tale arresto non sovverte, ma integra e specifica il precedente orientamento, nel senso di ampliare il ventaglio dei mezzi probatori utilizzabili dal cessionario, fermo restando che, in presenza di una contestazione specifica proveniente dal debitore, la prova dell'inclusione del credito oggetto di lite nella cessione deve comunque risultare da un complesso di elementi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente dal giudice di merito.

Alla luce dei principi sopra richiamati, occorre valutare se, nel caso di specie, [..]

*Parte 2* abbia assolto l'onere di dimostrare la titolarità del credito azionato, fornendo la prova dell'inclusione del mutuo fondiario stipulato dalla *CP 1* in data 26 settembre

2011 tra i crediti oggetto dell'operazione di cessione in blocco realizzata da *CP 4* in favore della società veicolo ai sensi della legge n.130/1999.

Dagli atti emerge che l'unica documentazione prodotta avanti il Tribunale dall'opposta, ai fini della prova dell'intervenuta cessione, consiste nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n.146 del 15 dicembre 2020, recante l'avviso di cessione di "*tutti i crediti pecuniari ... vantati verso debitori classificati a sofferenza*" alla data di individuazione, identificati in appositi documenti allegati ai contratti di cessione, con espressa menzione, tra le banche cedenti, della *Controparte\_5*

Non risultano, invece, prodotti il contratto di cessione, i relativi allegati contenenti il dettaglio delle posizioni cedute; parimenti non sono stati versati in atti estratti delle evidenze informatiche o altra documentazione interna idonea a collegare il rapporto di mutuo fondiario della Proietto al novero dei crediti ceduti.

Né può ritenersi che la mera disponibilità, da parte di *Parte 2* (per il tramite della propria procuratrice *Parte 1* , del contratto di mutuo e dell'atto di precetto originariamente notificato da *CP\_4* – peraltro risalente a data anteriore alla cessione – sia, di per sé sola, sufficiente ad integrare la prova, sia pure per presunzioni, della titolarità del credito, atteso che tale disponibilità è pienamente compatibile tanto con l'avvenuta cessione quanto con l'ipotesi di un semplice incarico di gestione del credito, o, ancora, con la prosecuzione della lite in nome e per conto del creditore originario sulla base di un mandato ad litem, e non consente, dunque, di desumere con sufficiente grado di certezza il trasferimento del diritto di credito.

Quanto al comportamento della Banca cedente, va osservato che *CP 4* è stata inizialmente evocata in giudizio quale convenuta opposta, ma il processo è proseguito con l'intervento di *Parte 1* quale procuratrice della società veicolo, mentre gli opposenti hanno espressamente eccepito il difetto di legittimazione attiva di *Parte 2*

deducendo che nessuno dei documenti prodotti consentiva di stabilire se il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto di cessione.

Tale contestazione, sebbene formulata in termini sintetici, deve considerarsi specifica, in quanto rivolta proprio all'assenza di un collegamento tra il rapporto controverso e i crediti descritti nell'avviso di cessione, e non limitata ad una generica negazione dell'esistenza della cessione.

Tanto premesso, occorre esaminare il profilo dell'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante *Parte\_1* nel presente grado di giudizio.

Si tratta, nello specifico, dell'attestazione rilasciata dalla *Controparte\_4* *Controparte\_5* in data 06/10/2023 (successiva, dunque, alla pronuncia della sentenza di prime cure), a firma del Responsabile del Servizio Supporto e Data Quality Crediti Deteriorati. In tale documento, la Banca cedente dichiara che la posizione creditoria intestata a *CP\_1* (derivante dal mutuo n.55/651/220011) è stata oggetto di cessione in favore della società *Parte\_2* nell'ambito dell'operazione pubblicata in G.U. n. 146 del 15/12/2020.

Tale produzione deve però dichiararsi inammissibile sotto un profilo strettamente processuale, poiché opera lo sbarramento previsto dall'art.345 co.3 c.p.c., che preclude la produzione di nuovi documenti in appello, a meno che la parte non dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Nel caso di specie, l'appellante ha motivato il deposito del documento esclusivamente con la finalità di "*fugare qualsivoglia dubbio*", senza tuttavia allegare, né tanto meno provare, l'esistenza di un impedimento derivante da caso fortuito o forza maggiore che le abbia impedito di acquisire e produrre tale attestazione (o, più correttamente, l'estratto del contratto di cessione) dinanzi al Tribunale di Enna.

Ne consegue che la verifica della legittimazione della *Parte\_2* resta ancorata

al solo materiale probatorio ritualmente acquisito in primo grado (estratto G.U. ██████████), già correttamente valutato dal Tribunale di Enna come insufficiente a individuare univocamente il credito per cui è causa.

Di qui il rigetto dell'appello.

Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore da € 26.001/00 ad € 52.000/00, liquidati sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al r.g. n. ██████████, conferma la sentenza n. ██████████ resa dal Tribunale di Enna in data 19.9.2023 e depositata il 21.9.2023, appellata da *Parte\_1*

Condanna *Parte\_1* in persona del legale rappresentante, procuratrice di *[...]* *Parte\_2* alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in € ██████████, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, che distrae direttamente in favore del procuratore avv. Giovan Battista Ilardo, che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026

Il Giudice ausiliario relatore

Il Presidente

(dr. Giovanni Battiato)

(dr. Roberto Rezzonico)